

COMUNE DI CAPODRISE  
Provincia di Caserta



*Schema di regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.*

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27/12/2019**

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

|  |        |
|--|--------|
| Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del regolamento.....  | Pag. 3 |
| Art. 2 Definizione di irregolarità tributaria.....   | Pag. 3 |
| Art. 3 Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente ..... | Pag. 3 |
| Art. 4 Rateizzazioni e riduzioni.....  | Pag. 4 |
| Art. 5 Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze.....                                | Pag. 4 |
| Art. 6 Modalità di verifica delle istanze già autorizzate.....                                       | Pag. 5 |
| Art. 7 Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda.....               | Pag. 5 |
| Art. 8 Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento.....                 | Pag. 5 |
| Art. 9 Disposizioni finali.....  | Pag. 5 |
| Art. 10 Pubblicità.....  | Pag. 6 |
| Art. 11 Entrata in vigore .....  | Pag. 6 |

## **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del regolamento**

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

## **Art. 2 Definizione di irregolarità tributaria**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 500,00= (cinquecento/00).

## **Art. 3 Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio attività uniche ovvero condizionate. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio Suap notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività ovvero subentri di attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte dell'ufficio tributi, viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo massimo di 90 giorni, decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.
2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione o la proposta di regolarizzazione entro il predetto termine di novanta giorni, l'ufficio Suap dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.
3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del

debito o fornendo specifica garanzia bancaria e/o assicurativa, sempre secondo le modalità previste dai regolamenti sopracitati, con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

4. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo il pagamento cumulativo entro la scadenza della rata successiva.

#### **Art. 4 Rateizzazioni e riduzioni**

1. Il pagamento rateale deve essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tributi allegando all'istanza idonea documentazione.

2. Sull'importo da rateizzare viene applicato l'interesse, secondo le normative vigenti, calcolato su base annua.

3. La rateazione è concessa per importi superiori a 150,00 euro con rata minima mensile a partire da 50,00 euro.

4. Nel caso di concessione del piano rateale il Contribuente è tenuto al versamento di un acconto del 15% dell'importo oggetto di rateizzazione, da allegare all'istanza di rateizzazione

5. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria con comunicazione da parte dell'ufficio competente di avvio del procedimento di sospensione dell'attività come previsto all'art. 3 del presente regolamento.

6. Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi può derogare alle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle dilazioni di pagamento o alla durata dei termini (non oltre il doppio), sulla base di opportuna e documentata motivazione.

#### **Art. 5 Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze**

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio Suap e l'ufficio tecnico, procedono a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle quietanze di pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro **trenta giorni** lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 6.

## **Art. 6 Modalità di verifica delle istanze già autorizzate**

1. In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'ufficio Suap ed il Settore Tecnico provvedono ad inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1, l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive ovvero ogni altra autorizzazione commerciale e produttiva per i quali è necessaria la verifica della posizione tributaria.
2. Lo stesso ufficio Suap e tecnico dovranno poi con **cadenza annuale**, fornire sempre all'ufficio tributi, l'elenco dei soggetti di cui al comma precedente aggiornato.
3. L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse comunicandone gli esiti all'ufficio Suap **entro 30 giorni**.
4. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio SUAP per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, come previsto dall'art. 3.
5. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

## **Art. 7 Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda**

La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle relative sanzioni.

Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero cessione di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

L'Ufficio competente pertanto non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate, concernenti attività commerciali ovvero produttive, nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società/ente che si trova in stato di trasformazione, fusione o cessione.

## **Art. 8 Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento**

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

## **Art. 9 Disposizioni finali**

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai vigenti regolamenti approvati dall'Ente.

#### **Art. 10 Pubblicità**

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 11 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet entro 30 giorni dalla sua adozione.